



COMUNE DI SASSETTA

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento	Pag. 3
Art. 2	Istituzione e Presupposto dell'Imposta	Pag. 3
Art. 3	Periodo e applicazione dell'Imposta	Pag. 3
Art. 4	Destinazione dell'Imposta	Pag. 3
Art. 5	Destinatari dell'Imposta (Soggetti passivi)	Pag. 4
Art. 6	Misura dell'Imposta	Pag. 4
Art. 7	Esenzioni	Pag. 4
Art. 8	Riscossione dell'Imposta e adempimenti tributari	Pag. 5
Art. 9	Disposizioni in materia di accertamento e controlli	Pag. 6
Art. 10	Sanzioni amministrative e tributarie	Pag. 6
Art. 11	Ritardati versamenti e ravvedimento operoso	Pag. 7
Art. 12	Riscossione coattiva	Pag. 7
Art. 13	Rimborsi	Pag. 7
Art. 14	Funzionario responsabile dell'Imposta di Soggiorno	Pag. 8
Art. 15	Istanze di interpello e chiarimenti	Pag. 8
Art. 16	Contenzioso	Pag. 8
Art. 17	Decorrenza dell'Imposta di Soggiorno	Pag. 8

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23 del 2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. Presupposto dell'imposta è il soggiorno e il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio del Comune di Sassetta.
Per "strutture ricettive" si intendono tutte le strutture alberghiere, extralberghiere e all'aperto che offrono alloggio. Tra queste, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano:
 - Alberghi
 - Affittacamere professionali e non professionali
 - Bed & Breakfast
 - Residence
 - Agriturismi
 - CAV (Case e Appartamenti per Vacanze)
 - RTA (Residenze Turistico Alberghiere)
 - Unità abitative ammobiliate a uso turistico

Articolo 3

PERIODO DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta si applica per i pernottamenti che avvengono dalla settimana antecedente la Pasqua (notte tra il sabato e la Domenica delle Palme) al 30 Settembre di ogni anno.

Articolo 4

DESTINAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 4 c.1 del D. Lgs n.23/2011, il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei servizi pubblici locali. Tali interventi sono sintetizzabili nel seguente elenco esemplificativo ma non esaustivo:
 - Eventi promozionali e culturali che favoriscano i flussi turistici
 - Interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici, urbani e ambientali rilevanti per l'attrazione turistica
 - Interventi di manutenzione e arredo urbano a sostegno del turismo
 - Promozione e sviluppo della ricettività locale

- Ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica
- Sviluppo di punti di accoglienza e sportelli per il turismo
- Cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione Toscana e altri Enti
- Incentivazione di progetti volti a favorire i flussi turistici nei periodi di bassa stagione
- Progetti a sostegno delle risorse peculiari (storiche, territoriali, culturali, turistiche, gastronomiche, ecc.) di Sassetta
- Progetti di formazione e aggiornamento per figure professionali del settore turistico
- Finanziamento delle spese connesse ai flussi turistici e per la qualificazione dei servizi sul territorio
- Interventi per il superamento delle barriere architettoniche
- Attivazione progetti di miglioramento e incremento della percentuale di raccolta differenziata

Articolo 5

DESTINATARI DELL'IMPOSTA (SOGETTI PASSIVI)

1. I soggetti passivi dell'imposta sono coloro che pernottano nelle strutture ricettive di Sassetta e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Sassetta.
2. L'imposta è dovuta da ciascun soggiornante per ogni notte di soggiorno per un massimo di 6 mesi di ciascun anno e fino a 30 pernottamenti consecutivi.

Articolo 6

MISURA DELL'IMPOSTA

1. La misura dell'imposta è stabilita ogni anno con Deliberazione del Sindaco entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato, sono confermate le misure di imposta applicate nel precedente esercizio.
2. Le tariffe dell'imposta sono graduate in funzione della tipologia di struttura ricettiva e dei servizi offerti al soggiornante, nei limiti compresi tra € 0 e € 2.50.

Articolo 7

ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - I residenti nel Comune di Sassetta
 - I minori entro il dodicesimo anno d'età
 - I disabili non autosufficienti e un loro accompagnatore
 - Coloro che lavorano nelle strutture ricettive e vi alloggiano
 - I familiari di soggetti ricoverati presso strutture ospedaliere e che hanno la necessità, al fine di garantire la massima assistenza ai loro cari, di soggiornare presso le strutture ricettive di Sassetta

- Coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, a seguito di provvedimenti delle autorità pubbliche, per situazioni di emergenza (calamità pubbliche o altri eventi straordinari) o per finalità di soccorso umanitario.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma è subordinata alla produzione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di documentazione probante il diritto all'esenzione.

Articolo 8

RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA E ADEMPIMENTI TRIBUTARI

1. I soggetti responsabili della riscossione, del versamento e della dichiarazione (adempimenti tributari) dell'Imposta di Soggiorno sono i gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati i soggetti passivi.
2. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, circa l'applicazione, le tariffe e le esenzioni dell'Imposta di Soggiorno.
3. I gestori delle strutture ricettive rispondono direttamente del corretto e integrale riversamento dell'Imposta di Soggiorno al Comune di Sassetta.
4. I gestori delle strutture ricettive, in aggiunta ai prezzi e alle tariffe correntemente praticati, applicano le tariffe dell'Imposta di Soggiorno deliberate dal Comune di Sassetta. A tale scopo, nella ricevuta fiscale (o fattura o quietanza o altro documento equivalente), il gestore dovrà indicare l'importo dell'Imposta di Soggiorno sotto la dicitura "IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNE DI SASSETTA - FUORI CAMPO IVA". È consentito il rilascio di ricevute fiscali (o fatture, quietanze o altri documenti equivalenti) cumulative per gruppi organizzati e singoli nuclei familiari. Il gestore dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
5. I gestori delle strutture ricettive riversano al Comune di Sassetta le somme riscosse dai soggetti passivi entro 15 (quindici) giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:
 - bollettino postale
 - bonifico bancario
 - pagamento diretto presso la Tesoreria Comunale
6. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente al Comune di Sassetta i seguenti dati mediante l'apposito Modulo di Dichiarazione predisposto dal Comune:
 - Numero di pernottamenti in tutto il mese
 - Periodo di permanenza dei pernottanti
 - Numero dei soggetti esenti
 - Importo della somma dovuta + importo della somma effettivamente riscossa
 - Gli estremi del versamento dell'imposta
 - Eventuali e ulteriori informazioni utili al computo dell'imposta

(es. se il mese di riferimento è luglio, il riversamento dell'imposta e le comunicazioni dovranno essere trasmessi al Comune entro il 15 agosto).

7. Il Modulo di Dichiarazione di cui al precedente comma deve essere compilato e trasmesso al Comune entro 15 (quindici) giorni dalla fine del mese di riferimento. L'invio del modulo di dichiarazione compilato può avvenire su supporto cartaceo (per posta o con consegna a mano), mediante email o a mezzo fax.
Il Comune si riserva anche la possibilità di definire modalità telematiche (con appositi software) per ricevere le dichiarazioni di cui sopra da parte del gestore.
8. In caso di mancato pagamento dell'Imposta da parte dei soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a indicare nel Modulo di Dichiarazione le generalità complete dei soggetti morosi allegando copia dei documenti fiscali di pagamento rilasciati agli stessi, in modo da consentire al Comune di Sassetta l'applicazione delle sanzioni previste per i soggetti morosi. Tale adempimento può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art.24, c.1, lettera a) del D. Lgs n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Articolo 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E CONTROLLI

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. I gestori delle strutture ricettive devono adempiere a quanto previsto al precedente periodo entro 60 giorni.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al soggetto gestore o al soggetto passivo, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Articolo 10

SANZIONI AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE

1. Le violazioni sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte dei soggetti gestori si applica la sanzione tributaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

3. Per l'omesso o parziale versamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi si applica la sanzione tributaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
4. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la violazione all'obbligo di informazione da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Per la mancata esibizione o produzione di documenti da parte dei soggetti gestori, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 11

RITARDATI VERSAMENTI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Nel caso in cui i versamenti siano effettuati dai soggetti gestori con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del trenta per cento, di cui all'art. 9, comma 2, è ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. Per quanto riguarda il ravvedimento operoso, si rimanda alla relativa normativa statale vigente.

Articolo 12

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 13

RIMBORSI

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui sopra non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro cinque.

Articolo 14

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

1. Il Sindaco provvede con proprio atto alla nomina del Funzionario responsabile dell'Imposta di soggiorno.
2. Il Funzionario responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 15

ISTANZE DI INTERPELLO E CHIARIMENTI

1. I gestori delle strutture ricettive possono chiedere al Comune chiarimenti in ordine alla concreta applicazione dell'imposta, prospettando eventualmente anche una soluzione interpretativa. Il Comune, a mezzo del Funzionario responsabile risponde entro 30 giorni.

Articolo 16

CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 17

DECORRENZA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

1. L'Imposta di soggiorno decorre dal 1 gennaio 2013.